

**ALLEGATO C alla Dgr n. 3434 del 07 novembre 2006**

pag. 1/2

Criteri per la valutazione delle attività effettivamente svolte nel triennio di vigenza del patto di sviluppo in scadenza L.R. 4.4.2003, n.8 come modificata e integrata dalla L.R. 16.3.2006, n.5. “Disciplina delle aggregazioni di filiera, dei distretti produttivi ed interventi di sviluppo industriale e produttivo locale”.

Ai sensi della Legge Regionale in oggetto, si determinano i criteri valutativi dell’attività svolta nel triennio di vigenza del Distretto Produttivo o del Metadistretto, applicati dalla Giunta Regionale, in relazione alla programmazione prevista nel patto di sviluppo e che definiscono, con le altre valutazioni quantitative e di merito, la valutazione finale per l’ammissione al rinnovo di un Patto di sviluppo distrettuale o metadistrettuale in scadenza, secondo quanto previsto all’articolo 8 della legge regionale citata in oggetto, al fine di evitare soluzioni di continuità alle attività del Patto di sviluppo e alla partecipazione ai bandi regionali.

Un Patto di sviluppo che si candidi al rinnovo triennale, durante il terzo anno di vigenza, potrà essere considerato ammissibile, (in aggiunta al soddisfacimento dei requisiti di cui all’art. 3 della legge regionale in argomento e dei criteri previsti per la redazione del Patto di sviluppo medesimo), quando sia accompagnato da una relazione riassuntiva dell’attività svolta nel triennio, redatta dal proprio rappresentante in carica alla scadenza dello stesso, (unico soggetto che ha facoltà di poter presentare il rinnovo del patto di sviluppo rappresentato nel triennio).

La relazione che dovrà indicare tutti i progetti presentati, descrivendone le fasi d’attuazione, i risultati ottenuti dai proponenti e le ricadute sull’intero distretto, indicando, in particolare, i benefici che i risultati hanno apportato al sistema distrettuale e le eventuali ricadute occupazionali, generate dai risultati conseguiti.

La relazione dovrà contenere inoltre:

1. la dichiarazione della corrispondenza dell’impegno finanziario effettivamente sostenuto rispetto alla previsione del programma delle attività previste dal patto di sviluppo di riferimento, ovvero, le motivazioni dell’eventuale scostamento.
2. l’indicazione della capacità di coinvolgimento e della partecipazione (in senso quantitativo), delle aziende sottoscritte il patto.
3. l’indicazione dell’eventuale coinvolgimento di Università, parchi scientifici, centri di ricerca, nei progetti realizzati.
4. la propensione dimostrata dal patto di attivare progetti relativi all’innovazione tecnologica di processo o di prodotto, e più in generale, di trasferimento tecnologico.
5. l’indicazione dei progetti realizzati e positivamente conclusi in relazione alla programmazione del Patto di Sviluppo e dell’eventuale entità dello scostamento tra l’ammontare della previsione di impegno economico delle attività preventivate nel patto di sviluppo, e l’effettiva realizzazione.
6. la positiva tendenza dimostrata nel triennio di vigenza del Patto, ad acquisire ulteriori nuove adesioni di soggetti, così come individuati all’articolo 4 della legge regionale di riferimento.

Oltre alla relazione sopra individuata, necessaria ai fini della ammissibilità, nel caso la somma dei punti relativi alla Tabella 1, di cui all’allegato B, siano pari o inferiori a 7 (sette), il Patto di sviluppo non potrà essere ammesso al riconoscimento entro il terzo anno di vigenza, ma potrà essere presentato l’anno successivo, con lo status di nuovo patto di sviluppo alla sua prima candidatura. In questo caso non verrà applicata la valutazione di seguito prevista per la candidatura al rinnovo durante il terzo anno di vigenza del Patto di sviluppo.

TABELLA 1

REQUISITI PRIMARI PER IL RINNOVO DEL PATTO DI SVILUPPO	PUNTEGGIO	
1. corrispondenza dell'impegno finanziario effettivamente sostenuto rispetto alla previsione del programma delle attività previste dal patto di sviluppo.	meno del 33% dal 33 al 49,9% dal 50 al 74,9% oltre del 75%	0 punti 1 punto 2 punti 4 punti
2. partecipazione (in senso quantitativo), delle aziende appartenenti al patto, in relazione a tutti i progetti realizzati nell'arco del triennio di durata del Patto d Sviluppo.	meno di 33% dal 33 al 50 % dal 51 al 80 % oltre 80 %	0 punti 1 punto 3 punti 5 punti
3. coinvolgimento di: Università, parchi scientifici, centri di ricerca, ai progetti realizzati.	nessun progetto da 0 a 2 progetti da 3 a 4 progetti oltre 4 progetti	0 punti 1 punto 2 punti 3 punti
4. propensione dimostrata dal patto di attivare progetti relativi all'innovazione tecnologica di processo o di prodotto e in generale di trasferimento tecnologico. (Mis. 2).	n.2 progetti n.3 progetti n.4 progetti più di 4 progetti	0 punti 1 punto 2 punti 3 punti
5. corrispondenza tra numero di progetti realizzati rispetto alla previsione del programma delle attività previste dal patto di sviluppo nel triennio di vigenza.	meno del 33% dal 33 al 49,9% dal 50 al 75% oltre del 75%	0 punti 1 punto 2 punti 4 punti
6. tendenza dimostrata nel triennio di vigenza del Patto, ad acquisire ulteriori nuove adesioni di imprese al medesimo.	meno di 10 da 10 al 19 da 20 al 40 oltre 40	0 punti 1 punto 3 punti 5 punti
7. propensione dimostrata dal patto di attivare progetti relativi all'internazionalizzazione tramite partecipazione a fiere e alla realizzazione di showroom permanenti all'estero.	meno di 2 da 2 a 3 da 4 a 5 oltre 5	0 punti 1 punto 2 punti 3 punti
8. L'incremento del numero di addetti tra le imprese del distretto o metadistretto conseguente alla realizzazione di progetti cofinanziati.	meno di 9 da 9 al 20 da 21 al 30 da 31 al 50 oltre 50	0 punti 2 punti 3 punti 4 punti 5 punti

In fase di prima applicazione per le candidature dell'anno 2006, il punteggio minimo per ottenere una positiva valutazione ai fini dell'ammissibilità al riconoscimento del patto di sviluppo che si candida al rinnovo per il triennio 2006 – 2008 è ridotto a punti 4 (quattro).

Sempre in fase di prima applicazione, inoltre, non verranno presi in considerazione ai fini della valutazione i punti 2, 6 e 8 della Tabella A.

Distretti produttivi di settori omogenei per prodotto o ciclo produttivo che non risultino in grado di soddisfare le prescrizioni sopra descritte e quindi non possano venir rinnovati durante il terzo anno di vigenza del patto in scadenza, potranno candidarsi ed essere riconosciuti, in deroga alla valutazione del punteggio risultante dalla tabella 1, anche se soddisfano tutti gli altri requisiti previsti, esclusivamente se si fondono in un nuovo metadistretto, secondo le prescrizioni di cui alla presente legge regionale.

La Giunta Regionale, ai fini della valutazione in parola, si riserva comunque di prendere in considerazione ulteriori e diversi parametri, utili al fine di salvaguardare e valorizzare sistemi di impresa ritenuti strategici per l'economia regionale.